

# LICEO "NOLFI-APOLLONI"

ARTISTICO- CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE

Via dei lecci n. 8 - 61032 Fano (Italia) - Tel: (+39) 0721 803147

E-mail: [pspc06000d@istruzione.it](mailto:pspc06000d@istruzione.it) - PEC: [pspc06000d@pec.istruzione.it](mailto:pspc06000d@pec.istruzione.it)

C.F. 90020750411

LICEO "NOLFI-APOLLONI" FANO  
Prot. 0012390 del 30/06/2023  
II (Uscita)

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

### **E ATTIVITA' DI/PER STUDENTI**

*alla luce del Testo Unico D.Lgs. 297/1994, art. 14*

#### **Art. 1. Diritto di assemblea**

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

### **ASSEMBLEA DI ISTITUTO**

#### **Art. 2. Convocazione**

- L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta degli studenti eletti rappresentanti di Istituto, della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- La data di convocazione e l'ordine del giorno con programma devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

#### **Art. 3. Svolgimento e contenuti**

- Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

In particolari circostanze, le assemblee potranno essere anche dedicate allo svolgimento di attività formative di carattere sportivo, oppure a forme espresse della creatività studentesca in coincidenza con particolari momenti e tradizioni culturali del Paese (Natale, Carnevale).

- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione della giornata. Occorre prevedere una rotazione nelle giornate e negli orari. Di norma, non possono svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

- L'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo, per momenti teatrali-musicali.

- L'Assemblea, per comprovati motivi, può svolgersi anche in locali esterni alla scuola.

- All'assemblea possono assistere anche i docenti che lo desiderino (secondo l'art. 13, c.8 del D.Lgs. 297/1994).

#### **Art. 4. Partecipazione di esperti esterni**

Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente scolastico. Come esperti possono intendersi anche docenti dell'Istituto.

#### **Art. 5. Presidenza**

I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto dirigono l'Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l'Assemblea o delegare un altro studente.

#### **Art. 6. Ordinato svolgimento dell'Assemblea e Vigilanza**

- Chi presiede l'Assemblea, o il suo delegato, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea stessa e si impegna per l'ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.
- Nella sede dell'Assemblea non possono accedere persone esterne al Liceo se non autorizzate dal dirigente scolastico. Gli studenti non possono allontanarsi dalla sede dell'Assemblea durante il suo svolgimento.
- Vanno sempre garantiti sicurezza, decoro e dignità nei contenuti e nei comportamenti.
- Il Dirigente scolastico o suoi delegati hanno il dovere di garantire la sicurezza nelle forme più opportune, secondo le prevalenti norme di sicurezza previste dal nostro ordinamento, organizzando una forma di vigilanza idonea con la collaborazione dei docenti e del personale scolastico. Possono intervenire anche interrompendo l'Assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 14 c.5 del D.Lgs. 297/1994). Il dirigente scolastico può chiedere il contributo di docenti per la vigilanza (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001).
- Un consiglio di classe, per motivate ragioni, può valutare l'opportunità di non far svolgere per un certo periodo assemblee di classe o non far partecipare la classe (o gruppi classe o singoli studenti) ad assemblee di Istituto

### **ASSEMBLEE DI CLASSE**

#### **Art. 7. Convocazione e svolgimento**

- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata o in più giornate. Occorre prevedere una rotazione nelle giornate e negli orari. Di norma, non possono svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni.
- L'Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.
- L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. La richiesta di convocazione dell'Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento (su apposito modulo).
- Durante l'assemblea di classe il docente in servizio può essere considerato responsabile della classe ed ha pertanto la facoltà di interrompere l'assemblea se essa non si svolge in modo ordinato; è a sua discrezione rimanere in aula oppure uscire, restando comunque nelle vicinanze in modo tale da poter intervenire se necessario e se richiesto dagli stessi studenti o dal personale Ata. Il personale Ata di servizio al piano su cui insiste l'aula interessata dallo svolgimento dell'assemblea di classe potrà a

sua volta svolgere compiti di assistenza-sorveglianza ordinaria, direttamente o anche richiamando l'attenzione del docente.

- Le assemblee di classe possono essere utilizzate, su richiesta degli alunni e previa autorizzazione del Dirigente, per lo svolgimento di attività di approfondimento, di seminario, di lavori di gruppo. Durante l'assemblea il docente in orario è responsabile della disciplina degli alunni come durante le ore di lezione.
- Un Consiglio di classe, per motivate ragioni, può valutare l'opportunità di non far svolgere per un certo periodo assemblee di classe o non far partecipare la classe (o gruppi classe o singoli studenti) ad assemblee di Istituto.

#### **Art. 8.**

In presenza di precedenti comportamenti scorretti da parte della classe o di cattiva tenuta dell'aula (arredi sporcati o lesionati) potranno non essere concesse assemblee di classe.

Inoltre, qualora l'aula della classe risulti sporcata deliberatamente (con scritte su banchi, muri, ...) durante lo svolgimento della assemblea di classe mensile gli studenti saranno tenuti a ripulire quanto da loro sporcato. Tale responsabilità riguarda in solido l'intera classe. In seguito l'assemblea potrà riprendere come da ordine del giorno. Eventuali materiali di pulizia (ove necessari) saranno richiesti al personale.

#### **Art. 9. Verbale**

Dell'assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno stesso, anche mediante inserimento nel diario di classe.

## **RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO E COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO**

#### **Art. 10. Rappresentanti di Istituto**

Gli studenti rappresentanti di Istituto vengono eletti come da normativa vigente eletti.

Hanno diritto di incontrarsi in orario scolastico per n. 1 ora mensile.

A loro spetta la proposta di organizzazione delle assemblee di istituto, che dovrà essere presentata al dirigente scolastico o suoi delegati.

A loro spetta, in via ordinaria, la presidenza del Comitato studentesco.

#### **Art. 11. Comitato studentesco**

- Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della

partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

- È costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è presieduto dagli studenti rappresentanti di Istituto. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
- Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5.

## **Art. 12. Commissioni**

Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.

## **Art. 13. Convocazione**

- Il Comitato può essere convocato dai rappresentanti di Istituto, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente.
- Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 4 ore in un anno scolastico.
- L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3.

# **ALTRE ATTIVITA' DI/PER STUDENTI**

alla luce del DPR 567/1996 (come modificato dal DPR 156/1999 e dal DPR 105/2001)

## **Art. 14 Attività studentesche in Istituto**

- Possono svolgersi in Istituto (anche in orario pomeridiano) attività approvate dagli OO.CC. per frequenza di corsi e ulteriori attività.
- In questi casi non è necessaria la presenza dei docenti ma la funzionalità dei locali è garantita dalla presenza di personale per la cosiddetta vigilanza ordinaria.
- Durante lo svolgimento di tali attività valgono le Norme di comportamento previste nel *Regolamento di Istituto*.
- Qualora vi siano corsi tenuti da esperti esterni, tali docenti esterni hanno un dovere di vigilanza (ai sensi dell'art. 2048 del C.C.).

Il presente Regolamento è stato modificato e approvato dal Consiglio di Istituto del 28.06.2023 (delibera n. 16).